



Meno vincoli burocratici per la vendita diretta

A cura di
CORRADO FUSAI

Non serve più la comunicazione di inizio attività al Comune in occasione di sagre e fiere. **Varate nuove semplificazioni anche per il consumo immediato dei prodotti**

La vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori, dopo una prima regolamentazione con la legge n. 53 del 1969, ha ricevuto, con l'articolo 4 della cosiddetta "legge di orientamento" (Decreto legislativo n. 228 del 2001) una disciplina amministrativa agevolata a maglie più larghe, che in origine si basava comunque sulla comunicazione preventiva di inizio attività.

Già nel marzo del 2006 era stato disposto che la comunicazione di inizio attività non fosse più necessaria per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto all'interno dell'azienda agricola o in altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità. Ora, con il decreto-legge n. 69 dello scorso giugno (è il decreto ribattezzato "del fare"), poi convertito con la legge n. 98/2013, sono state introdotte nuove disposizioni che semplificano ulteriormente l'attività.

Con le nuove norme, infatti, la comunicazione di avvio non è più necessaria, oltre che per la vendita esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, anche quando l'attività è esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Ricapitolando, a seguito delle ultime modifiche la vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a comunicazione preventiva di inizio attività, nei se-

guenti casi:

in forma itinerante (cioè in un luogo non fisso fuori dall'azienda) e la comunicazione va indirizzata al Comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione;

in forma non itinerante, su aree pubbliche (esclusi appunto i casi di fiere e sagre sopra indicati) o in locali aperti al pubblico, e in questo secondo caso la comunicazione va indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

In entrambi i casi, l'inizio dell'attività di vendita al dettaglio può avvenire a decorrere dalla data di invio della comunicazione, tenendo però presente che, se la vendita al dettaglio deve avvenire su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio comunale, la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo (come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998), dovendosi attendere l'assegnazione del posteggio.

Il commercio elettronico

Il già citato articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 disciplina anche il cosiddetto *e-commerce*, cioè la vendita *on-line* dei prodotti agricoli. Le nuove disposizioni prevedono ancora che, in tal caso, sia necessaria la comunicazione di inizio attività, ma che non occorre più attendere 30 giorni.

Infatti, recita il provvedimento, «la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione».

Con le nuove disposizioni (viene inserito il comma 8-bis al citato articolo 4) è consentito, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, il consumo immediato dei prodotti ceduti, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione (in sostanza è vietato il servizio al tavolo) e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

In base ad un ulteriore comma - l'8-ter - dell'articolo in questione l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali dove si svolge la vendita e può essere esercitata su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

I soggetti interessati

Da ricordare che la disciplina dell'articolo 4 in esame vale solo per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese: si tratta sia dei coltivatori diretti, sia degli imprenditori agricoli professionali (Iap), sia di imprenditori agricoli generici: tutti soggetti obbligati ad iscriversi al registro delle imprese. Invece i produttori agricoli in regime di esonero ai fini Iva, che non sono obbligati ad iscriversi al registro delle imprese, se vogliono utilizzare la disciplina agevolata per la vendita diretta devono iscriversi al registro.

I prodotti che possono essere posti in vendita, osservando comunque le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, devono provenire in misura prevalente dalle proprie aziende. Significa che è possibile vendere esclusivamente prodotti ottenuti nella propria azienda, oppure vendere anche prodotti acquistati da terzi purché non prevalenti rispetto a quelli propri. In tal caso va tenuto presente che la disciplina agevolata si può applicare solo se l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società.

La disciplina agevolata si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. ■

DECRETO IMU TERRENI: SECONDA RATA CANCELLATA SOLO A COLTIVATORI DIRETTI E IAP ISCRITTI ALL'INPS

Forniamo ai nostri lettori una breve informazione, del tutto interlocutoria, sul decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013, relativo all'abolizione della seconda rata dell'Imu 2013 sugli immobili per i quali era già stata soppressa la prima rata. Quando uscirà questo numero di *Agricoltura*, infatti, il contenuto del decreto avrà quasi certamente subito importanti modifiche, viste le proteste che ha immediatamente suscitato.

L'aspetto più eclatante è certamente questo: per prime case e terreni agricoli, anche se è stata abrogata la seconda rata dell'Imu, nel caso in cui il Comune in questione abbia deliberato l'aumento delle aliquote dell'imposta rispetto a quelle "base", entro il 16 gennaio 2014 si dovrebbe pagare un importo pari al 40% della differenza risultante dai due calcoli (uno con le aliquote e le detrazioni base, l'altro con le aliquote e del detrazioni stabilite dal Comune di appartenenza). Il governo, comunque, ha subito fatto sapere di essere al lavoro per evitare questo versamento di gennaio, che è già stato ribattezzato "mini-Imu".

In base al testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la soppressione della prima rata viene cancellata anche la seconda rata Imu per l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse le case di lusso). La soppressione vale anche per i fabbricati rurali ad uso di abitazione principale da parte del proprietario e del suo nucleo familiare.

Quanto ai terreni agricoli, va ricordato che la prima rata Imu 2013 era stata abrogata a prescindere dal possesso di qualifiche soggettive da parte dei proprietari. Il decreto in esame, invece, stabilisce che la seconda rata Imu non è dovuta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti negli elenchi previdenziali dell'Inps. Il proprietario che non ha questi requisiti deve versare il relativo importo entro il 16 dicembre 2013. La seconda rata Imu dovuta sui fabbricati rurali strumentali, al pari della prima, viene soppressa, a prescindere dal possesso, da parte del proprietario, di qualifiche particolari. ■



Dell'Aquila